

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2276

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1241)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CANCELLIERI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 3 aprile 2014*

—

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monito-

raggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA**

**SULLA LOTTA AI REATI GRAVI,**

**IN PARTICOLARE CONTRO**

**IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

## PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le "Parti";

DESIDEROSI di migliorare la cooperazione bilaterale al fine di rafforzare e sviluppare rapporti amichevoli tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la stabilità in un'atmosfera pacifica in entrambi gli Stati, nel contesto dei principi di rispetto reciproco per la sovranità, eguaglianza e interessi di entrambe le Parti;

PREOCCUPATI per la crescita degli atti di terrorismo internazionale e della criminalità organizzata internazionale;

CONFORMEMENTE al principio della protezione efficace dei propri cittadini e delle altre persone nei propri Paesi da atti di terrorismo e da altri atti criminali;

NELL'INTENTO di accrescere la cooperazione in questo settore confermando il significato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

CONSIDERANDO la legislazione nazionale e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla Repubblica Italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo della Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di armi e munizioni firmati rispettivamente il 14 novembre 2001 dalla Repubblica Italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

VISTO l'Accordo di cooperazione sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di essere umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9 febbraio 2001;

CONSIDERANDO i principi fondamentali del Diritto delle Nazioni, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonché la protezione dei diritti umani;

NEL RISPETTO del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le due Parti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **OBBLIGO DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, collaborano nella lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori.
2. Il presente Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

### **Articolo 2**

#### **SETTORI DELLA COOPERAZIONE**

1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:
  - crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalità cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici;
  - produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  - tratta di persone e traffico di migranti;
  - traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici nonché delle attività di finanziamento del terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

### **Articolo 3**

#### **MODALITA' DI COOPERAZIONE**

Nell'ambito della cooperazione, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti:

- procedono a scambiarsi informazioni operative sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni e *modus operandi* di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici;
- concordano, conformemente alle proprie leggi nazionali, lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono concordate dalle Autorità di entrambe le Parti, come riferito all'articolo 6 del presente Accordo;

- adottano, nel rispetto della propria legislazione nazionale, misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori;
- procedono a scambiarsi esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori e adottano le misure atte a prevenire abusi nel settore. Procedono, inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento nonché sulle tecniche di analisi;
- procedono allo scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo;
- cooperano per coordinare le misure necessarie all'esecuzione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura;
- si scambiano le informazioni relative alle tecniche e ai metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalità nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori;
- si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie correnti e sulle prassi nonché sugli effetti di tali prassi sulla migrazione irregolare;
- collaborano scambiandosi informazioni sui principali flussi immigratori illegali, sulle rotte seguite dai migranti illegali, i loro *modus operandi* e i metodi di trasporto. Le Parti possono anche scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore;
- collaborano attraverso lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- collaborano nell'esecuzione delle richieste previste nell'articolo 4 del presente Accordo;
- adottano ogni altra misura in conformità con le proprie legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle quali le Parti sono vincolate, nonché conformemente alle finalità del presente Accordo;
- cooperano al fine di organizzare reciproci corsi di formazione attraverso le Autorità di cui all'articolo 6 del presente Accordo.

#### **Articolo 4**

### **RICHIESTE DI ASSISTENZA E ESECUZIONE**

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
2. Le informazioni possono — senza richiesta — essere trasferite all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per detta Parte.
3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
4. Le richieste di assistenza contengono:
  - il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
  - informazioni dettagliate sul caso;
  - lo scopo e i motivi della richiesta;
  - una descrizione dell'assistenza richiesta;
  - qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
5. Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza o un'attività di cooperazione pregiudica la sicurezza o sovranità o è contraria al diritto nazionale, obblighi internazionali o altri interessi essenziali di una delle Parti, essa può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta in tutto o in parte e può eseguirla subordinatamente a certe condizioni.
6. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo più rapido e completo possibile.
7. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.
8. La Parte richiesta è autorizzata a richiedere alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.
9. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio paese, la Parte può prolungare l'esecuzione della richiesta o renderla subordinata al rispetto delle condizioni definite necessarie a seguito delle consultazioni con la Parte richiedente. Se la Parte richiedente concorda nel fornire assistenza alle condizioni proposte, essa le deve osservare.
10. Salvo che la legislazione nazionale della Parte richiesta non stabilisca altri termini, l'autorità competente della suddetta Parte deve notificare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.
11. La Parte richiesta, in caso di totale o parziale rifiuto di dar seguito ad una richiesta di assistenza, comunica i motivi di tale rifiuto alla Parte richiedente.

**Articolo 5**  
**LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO**  
**DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI**

1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile scambiati fra le Parti sono — conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni — protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
3. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e a livello organizzativo per tutelare i dati sensibili e personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
4. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il consenso dell'autorità competente che li ha forniti.
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
7. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.

**Articolo 6**  
**AUTORITÀ PREPOSTE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Le Autorità preposte all'applicazione del presente Accordo sono:
  - per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
  - per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.

2. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro.
3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione.
4. Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.

#### **Articolo 7** **RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.

#### **Articolo 8** **COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Autorità competenti di cui all'Articolo 6 e trattative attraverso i canali diplomatici.

#### **Articolo 9** **RAPPORTI TRA IL PRESENTE ACCORDO ED ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI**

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti.

#### **Articolo 10** **SPESE**

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorità competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.

**Articolo 11**  
**LINGUA DI COOPERAZIONE**

Ai fini della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la propria lingua ufficiale, allegando le traduzioni nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in lingua inglese.

**Articolo 12**  
**ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE, EMENDAMENTI E CESSAZIONE**

1. Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo avrà una durata illimitata e può essere denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 mesi successivi alla consegna della notifica all'altra Parte.
3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998, cesserà di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo a Roma in data 8./7./2012 in due originali, ciascuno in italiano, turco e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. In caso di discordanza sull'interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

*Assunta Casella*

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA**



**COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC**

**AND**

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY**

**ON COMBATING SERIOUS CRIME**

**IN PARTICULAR**

**TERRORISM AND ORGANIZED CRIME**

**PREAMBLE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as “the Parties”;

DESIRING to enhance bilateral cooperation in order to strengthen and develop friendly relationships between the Italian Republic and the Republic of Turkey to promote welfare and stability in a peaceful atmosphere in both States in the framework of the principles of mutual respect of the sovereignty, equality and interest of both Parties;

BEING CONCERNED about the increase of the acts of international terrorism and international organized crime;

IN ACCORDANCE WITH the principle of protecting effectively their citizens and other persons in their countries from acts of terrorism and other criminal acts;

STRIVING TO enhance cooperation in this area by confirming the significance of international cooperation in combating terrorism and organized crime;

CONSIDERING national legislation and international obligations of both Parties;

RECALLING Resolution No 45/123 of the UN General Assembly of 14 December 1990 concerning International Cooperation in the Fight Against Organized Crime, the UN Conventions on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Convention Against Transnational Organized Crime and its additional Protocols against the Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air, Trafficking in Persons, in particular Women and Children, signed in Palermo by the Government of the Italian Republic on 12 December 2000 and by the Government of the Republic of Turkey on 13 December 2000 respectively, and Against the Illicit Production and Trafficking in Weapons and Ammunitions signed by the Italian Republic on 14 November 2001 and by the Republic of Turkey on 28 June 2002 respectively, as well as the relevant UN Security Council Resolutions and the Conventions Against Terrorism adopted under the aegis of the United Nations;

TAKING INTO CONSIDERATION the Cooperation Agreement on the Fight Against Terrorism, Organized Crime, Laundering of Illicit Proceeds, Illegal Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Human Beings signed in Rome on 22 September 1998 and in force since 9 February 2001;

TAKING INTO CONSIDERATION the basic principles of the Law of Nations defined in the United Nations Charter as well as the protection of human rights;

RESPECTING the principle of sovereignty and equality of States and wishing to further strengthen the friendly relations between both Parties;

HAVE AGREED the following:

## **ARTICLE 1 OBLIGATION TO COOPERATE**

1. The Parties shall cooperate, in conformity with their relevant national legislation, the international treaties in force, in fighting against serious crime, in particular against crimes related to terrorism, organized crime, smuggling of migrants, trafficking in human beings, narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors.

2. This Agreement shall not affect the international legal assistance procedures in force.

## **ARTICLE 2 FIELDS OF COOPERATION**

1. The Parties shall cooperate, in the framework of their means, in order to prevent, suppress and conduct investigations into crime, including but not limited to, the following:

- transnational organized crime, including money laundering, cybercrime, smuggling of works and objects of art and historical artifacts;
- illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- trafficking in persons and smuggling of migrants;
- illicit trafficking in weapons, ammunitions, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials.

2. The Parties shall also cooperate to prevent and suppress terrorist acts and financing of terrorism, in conformity with their relevant national legislation in force and the international obligations, including the relevant international Conventions and UN Security Council Resolutions.

## **ARTICLE 3 COOPERATION PROCEDURES**

In the framework of cooperation, for the purpose of implementing Article 2 of this Agreement and in compliance with their national legislation Parties shall:

- exchange operative information on criminal organizations and criminal acts, which are planned or were perpetrated, and the structure, composition, external contacts and modus operandi of such organizations in order to prevent and combat serious crimes and terrorist groups;
- in conformity with their national laws, agree to carry out joint police operations. The relevant operational procedures shall be agreed upon by the Authorities of both Parties as mentioned in Article 6 of this Agreement;
- in compliance with their relevant national legislation, take measures to prevent and combat the illicit production of and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;

- exchange experiences in the control of legal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, and shall take measures to prevent abuses in this field. They shall also exchange and analyze information on narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, places and methods of production and manufacturing, channels and means used by traffickers, including concealing modalities, as well as on analysis techniques;
- exchange operational information in order to identify and detect persons, objects and money referable to the crimes covered by this Agreement;
- cooperate to coordinate the necessary measures for the implementation of special investigative techniques such as controlled deliveries and undercover operations;
- exchange information on techniques and methods implemented and developed in combating crime and criminality in terms of Juvenile Police, juvenile delinquency and crimes against children;
- exchange information on the current migration policies and practices, as well as on the effects of these practices on irregular migration;
- cooperate by exchanging information on the main illegal immigration flows, the routes followed by illegal migrants, their *modus operandi* and transportation methods. The Parties may also exchange their relevant risk assessment reports;
- cooperate by exchanging information on passports and other travel documents, visas as well as entry and exit stamps in order to detect counterfeited documents;
- cooperate in executing the requests envisaged in Article 4 of this Agreement;
- take any other action, in compliance with their national legislation and other international Conventions by which the Parties are bound and in accordance with the purposes of this Agreement;
- cooperate to organize mutual training courses through their respective Authorities mentioned in Article 6 of this Agreement.

#### **ARTICLE 4**

#### **REQUESTS FOR ASSISTANCE AND EXECUTION**

1. Co operation in the framework of this Agreement shall take place based on the requests for assistance made by the competent Authority concerned or upon initiative of the competent Authority which deems said assistance is of interest to the other competent Authority.
2. The information may - without request - be transmitted to the other Party if there are grounds to believe that they are of interest to said Party.
3. Requests for assistance shall be submitted in writing. In case of emergency they may be made orally, but shall be confirmed in writing within seven (7) days.
4. Requests for assistance shall contain:
  - the name of the body of the Party which requests assistance and the name of the body of the Party to which a request for assistance has been submitted;
  - detailed information on the case;
  - aim of and reasons for the request;
  - description of the assistance requested;
  - any other information which may contribute to the effective execution of a request.

5. If the execution of a request for assistance or a cooperation activity jeopardizes the sovereignty or security or is contrary to national law, international obligations or other essential interests of one of the Parties, that Party may refuse to execute the request wholly or partly or may execute the request subject to certain conditions.

6. The requested Party shall adopt all the measures necessary to execute the request in the most rapid and complete way as possible.

7. During the execution of a request the law of the requested Party shall apply.

8. The requested Party shall be authorized to request further information to the requesting Party, if deemed necessary for an appropriate execution of the request.

9. If the requested Party holds that the immediate execution of a request may interfere with criminal proceedings started in its Country, said Party can delay the execution of the request or make it subordinate to the respect of the conditions established as necessary as a result of consultations with the requesting Party. If the requesting Party agrees to provide assistance on the conditions proposed, it shall comply with them.

10. Unless the national legislation of the requested Party establishes other time limits, its competent Authority shall notify the results concerning the execution of the request to the requesting Party within 30 days from its receipt.

11. In case of total or partial refusal of an assistance request, the requested Party shall notify the reason for the refusal to the requesting Party.

#### **ARTICLE 5 LIMITS ON THE USE OF INFORMATION AND DOCUMENT**

1. The Parties agree that the information and personal data transmitted under this Agreement shall be used exclusively for the purposes envisaged by it, in conformity with the provisions of the International Conventions on Human Rights.

2. Personal data and, in particular, sensitive information exchanged between the Parties shall be, in conformity with the Parties' domestic law on data and information, protected according to the same standards applying to national data.

3. The Parties shall adopt the necessary technical and organizational measures to safeguard sensitive and personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or disclosure, unauthorized alteration or access or any unauthorized form of processing. The Parties, in particular, shall take any relevant measure to ensure that only those authorized to access personal data can have access to such data.

4. The information and documents supplied by a competent authority under this Agreement may be disclosed to other persons, Countries or international organizations only upon agreement of the competent Authority that transmitted them.

5. At the request of the transmitting Party the receiving Party shall be obliged to correct, block or delete, consistent with its national law, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

6. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.

7. Each Party shall notify the other if it becomes aware that material data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or might give rise to significant doubt.

#### **ARTICLE 6 COMPETENT AUTHORITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT**

1. The competent Authorities for the implementation of this Agreement shall be:

- for the Italian Party: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
- for the Turkish Party: Directorate General for Security of the Ministry of the Interior.

2. Within 30 days from the entry into force of this Agreement the Parties shall exchange the list of the national offices authorized to maintain direct contacts in order to implement the provisions of this Agreement and establish the relevant communication channels.

3. The Parties shall immediately notify each other possible changes in the list of the national offices authorized to maintain direct contacts in order to implement the provisions of this Agreement. They shall also notify each other of changes in their communication channels.

4. The Parties, in addition to the above mentioned authorized offices, shall cooperate through the "Interpol" channel, their respective Liaison Officers and other experts in the field of crimes that are covered by this Agreement.

#### **ARTICLE 7 MEETINGS AND CONSULTATIONS**

1. With a view to facilitating implementation of this Agreement the representatives of the competent Authorities may, if necessary, hold bilateral meetings and consultations to assess the progress made under this Agreement as well as to analyze and enhance cooperation.

2. Meetings shall take place in Italy and in Turkey, alternately.

## **ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES**

Possible disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the competent Authorities mentioned in Article 6 and negotiations through diplomatic channels.

## **ARTICLE 9 RELATIONS OF THIS AGREEMENT WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES**

This Agreement shall not prejudice the rights and duties stemming from other international treaties concluded by the Parties.

## **ARTICLE 10 EXPENSES**

1. Ordinary expenses for the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon in writing by the Parties. If the request includes a considerable or extraordinary expense, the competent Authorities shall consult each other in order to establish terms and conditions for processing the request as well as cost sharing modalities.

2. Unless otherwise agreed upon, expenses for the meetings shall be borne by the receiving Party whereas international travel and accommodation expenses of delegates shall be borne by the sending Party.

## **ARTICLE 11 LANGUAGE OF COOPERATION**

For the purposes of cooperation under this Agreement, the Parties shall use their official languages and enclose translations in the official language of the requested Party or in English.

## **ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, CHANGE AND AMENDMENTS AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force one month after the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall notify each other that their respective internal procedures have been completed.

2. This Agreement shall be valid for an indefinite period of time and may be terminated following a written notification by the other Party. The Agreement shall remain in force for a period of six months after delivery of the notification to the other Party.

**3. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.**

Following the entry into force of this Agreement, the Cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Turkey on the Fight Against Terrorism, Organized Crime, Laundering of Illicit Proceeds, Illegal Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Human Beings, signed in Rome on 22 September 1998, shall cease to have effect.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned – duly authorized by the Governments – have signed and sealed this Agreement on .8./9./2012 in Rome in two original copies, each in Italian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC**

*Giuseppe Conca*

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF TURKEY**

*[Signature]*

€ 2,00



\*17PDL0019830\*